



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 50/08/CSP

**SEGNALAZIONE DELL' ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO
IN MERITO ALL'OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA N. 46/08/CSP DA
PARTE DELLA SOCIETA' RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
(EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE “RAI UNO”)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 18 marzo 2008;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 20 febbraio 2008, recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 25 febbraio 2008;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 28 febbraio 2008, recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione dell'emittenza pubblica per le elezioni politiche del 2008 nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nonché per la tornata amministrativa della primavera del 2008 e per le elezioni regionali in Sicilia, nel Friuli Venezia Giulia e nella Valle d'Aosta*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del marzo 2008;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 25 febbraio 2008;

VISTA la delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008;

VISTA la delibera n. 46/08/CSP del 10 marzo 2008, notificata alla società RAI – Radiotelevisione italiana spa l’11 marzo 2008, con la quale, a seguito della segnalazione dell’onorevole Antonio Di Pietro, in qualità di Presidente dell’Italia dei Valori, del 7 marzo 2008, è stata accertata la violazione dell’articolo 6 della deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi da parte della società RAI, esercente l’emittente televisiva in ambito nazionale “*Rai Uno*”, ed è stato ordinato alla medesima società di prevedere nel termine di quarantotto ore dalla notifica del medesimo provvedimento la presenza del soggetto politico segnalante Italia dei Valori nei programmi di approfondimento diffusi dall’emittente Rai Uno, nei quali assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, nella misura necessaria al ripristino della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

VISTA la segnalazione dell’onorevole Silvana Mura, in qualità di legale rappresentante del partito “*Italia dei Valori – Lista Di Pietro*” del 17 marzo 2008 (prot. 0014945), con la quale è stato richiesto di verificare l’avvenuta ottemperanza alla menzionata delibera n. 46/08/CSP da parte della società RAI – Radiotelevisione italiana spa, attraverso la predisposizione delle opportune misure compensative, come ordinato dalla delibera medesima;

VISTA la lettera del 17 marzo 2008 (prot. 0014979) con la quale la RAI ha comunicato, in esecuzione dell’ordine di dare comunicazione all’Autorità dell’avvenuta ottemperanza alla citata delibera n. 46/08/CSP, che l’on. Antonio Di Pietro è stato ospite della puntata del programma “*Uno mattina*” del 12 marzo 2008;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione dell'Autorità, forniti dall'ISIMM Ricerche, risulta confermata la presenza dell'on. Antonio Di Pietro al programma "Uno mattina" del 12 marzo 2008 con un tempo di parola di 8 minuti e 55 secondi;

CONSIDERATO, peraltro, che il tempo di parola attribuito al soggetto politico "Italia dei Valori" nei programmi di approfondimento informativo diffusi dall'emittente Rai Uno nel periodo 10 - 13 marzo 2008, seppure risulti incrementato rispetto a quello fruito dal medesimo soggetto politico nel periodo oggetto dell'accertamento di cui alla delibera n. 46/08/CSP (6 febbraio - 8 marzo 2008), non appare idoneo al completo ripristino della parità di trattamento ordinato nella delibera in questione, essendo stata registrato nel predetto periodo dal 6 febbraio all'8 marzo 2008, un tempo di parola di soli 48 secondi attribuito all'Italia dei Valori, su un totale complessivo dedicato a tali programmi pari a 23 ore, diciassette minuti e sei secondi;

RICHIAMATE le considerazioni già espresse nella delibera n. 46/08/CSP sulla necessità dell'osservanza dei principi del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, nonché dell'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, al fine di favorire la libera formazione delle opinioni;

CONSIDERATO che i programmi di approfondimento informativo, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi di approfondimento informativo relativi alla competizione elettorale non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento;

CONSIDERATO che l'articolo 4 della citata deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 20 febbraio 2008 prevede che nel periodo della campagna elettorale, dall'indizione dei comizi elettorali fino al termine ultimo per la presentazione delle candidature, i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico - elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici e che i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, debbono garantire la presenza dei soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 2, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche;

CONSIDERATO che l'articolo 6 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 28 febbraio 2008, recante la disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione dell'emittenza pubblica per le elezioni politiche del 2008 nella fase successiva alla presentazione delle candidature, prevede che ai programmi di informazione si applicano gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 4 del provvedimento approvato dalla Commissione il 20 febbraio 2008;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità che lo squilibrio informativo a danno dell'Italia dei Valori rilevato nella delibera n. 46/08/CSP , che risulta solo parzialmente compensato dai tempi di parola di cui il soggetto politico in questione ha fruito nelle trasmissione "Uno mattina" del 12 marzo 2008 , sia definitivamente sanato attraverso l'attribuzione di ulteriori spazi compensativi nei programmi di approfondimento diffusi dall'emittente in questione, nel termine di 48 ore dalla notifica del presente provvedimento;

VISTI l'articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 20, comma 15, della delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008, richiamato dall'articolo 16, comma 1, della delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Rai – Radiotelevisione Italiana Spa , esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale "Rai Uno", con sede in Roma, Viale Mazzini, 14 :

1. di prevedere la presenza del soggetto politico segnalante Italia dei Valori nei programmi di approfondimento diffusi dall'emittente Rai Uno, nei quali assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, nella misura necessaria al pieno ripristino della parità di trattamento tra le diverse forze politiche.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta, senza necessità di ulteriore preavviso, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 18 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magni

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola